Camera di Commercio
Brindisi

-

CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI

Relazione tecnico-finanziaria
Fondo Personale non dirigente 2024

Predisposta ai sensi dell'art. 40-bis comma 1 del D. Lgs. 165/2001 nonché delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19/7/2012

Brindisi, febbraio 2024

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

(Art. 40 comma 3 - sexies D. Lgs. 165/2001 e Circolare MEF n. 25 del 19/7/2012)

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa decentrata dell'anno 2024 relativa al personale non dirigente è avvenuta con determinazione del Segretario Generale n 36 del 01/02/2024, in applicazione delle regole contrattuali e normative attualmente vigenti.

La costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale 2024 segue le regole dettate dal novellato art. 79, del nuovo CCNL sottoscritto il 16.11.2022 che al comma 1 conferma le risorse stabili già definite dal precedente contratto collettivo sottoscritto il 21.5.2018 prevedendo l'integrazione di altre.

Il predetto articolo distingue, come in precedenza, le risorse decentrate in stabili e variabili.

Permane il limite al fondo risorse decentrate stabilito dall'art. 23 comma 2 del D.lgs 75/2017.

Il comma 6 del richiamato art. 79 prescrive infatti che "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata Qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art.23, comma 2 del d.lgs n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge".

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse stabili sono regolate dai commi 1, lett. a), b), c), d) e 1bis dell'art.79, come meglio dettagliati di seguito.

Ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. a) risultano confermate le risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21.05.2018 e ne vengono previste ulteriori.

Precisamente risulta confermato:

- dall'art. 79 comma 1 lettera a) l'importo Unico Consolidato come previsto testualmente dall'art. 67, comma 1 CCNL 21.5.2018 che così recita"*A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di*

cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi". *Lo stesso è pari a* **€ 133.205,06**

- dall'art. 79, comma 1, lett. a) del CCNL 16.11.2022, alcune voci già previste dal comma 2 dell'art. 67 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 2016 – 2018 e precisamente:

  - **art. 79, comma 1, lett. a):** importo, già previsto dall'art. 67, comma 2, lett.a) CCNL 21.5.2018 (importo su base annua pari a € 83,20 per unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015) pari a **€ 2.745,60**, escluso dal rispetto del limite;
  - **art. 79, comma 1, lett. a):** importo, già previsto dall'art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 21.5.2018 (riallineamento dei valori di posizione economica alla data di entrata in vigore dei miglioramenti economici CCNL 21/5/2018) pari ad **€ 4.038,10,** escluso dal rispetto del limite;
  - **art. 79, comma 1, lett. a):** importo, già previsto dall'art. 67, comma 2, lett. c) CCNL 21.05.2018 (retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità che confluisce stabilmente nel Fondo dall'anno successivo alla cessazione), per un importo complessivo di **€ 8.154,88.**

Con il nuovo contratto viene prevista l'integrazione di altre risorse e precisamente:

  - **art. 79, comma 1, lett. b) CCNL 16.11.2022**: importo quantificato su base annua pari a € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018 a decorrere dal 01.01.2021 pari a **€ 2.450,50** (€ 84,50 x n. 29 unità di personale in servizio al 31.12.2018), escluso dal rispetto del limite;
  - **art. 79, comma 1, lett. d) CCNL 16.11.2022:** importo pari al riallineamento dei valori di posizione economica alla data di entrata in vigore dei miglioramenti economici, quantificato con gli incrementi contrattuali previsti dal CCNL in parola. Tale integrazione è finalizzata ad assicurare la capacità di finanziamento delle posizioni economiche stesse, che dall'anno 2021 è pari ad **€ 8.544,38** ed è esclusa dal rispetto del limite;

In sintesi:

Risorse Stabili:					
CCNL	**ARTICOLO**	**COMMA**	**LETTERA**	**DESCRIZIONE**	**IMPORTO**
16.11.2022 Art. 79 comma 1, lett. a) che conferma risorse CCNL 21/05/2018	Art. 67 CCNL 21.5.2018	1		Unico importo consolidato	€ 133.205,06
	“”	2	a)	Importo pari a € 83,20 su base annua per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31/12/2015	€ 2.745,60
	“”	2	b)	Differenziali stipendiali su PEO	€ 4.038,10
	“”	2	c)	Ria ed assegni ad personam cessati dal servizio	€ 8.154,88
16.11.2022	Art. 79	1	b)	Importo su base annua pari € 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31/12/2018	€ 2.450,50
16.11.2022	Art.79	1	d)	Differenziali stipendiali su PEO	€ 8.544,38
TOTALE RISORSE STABILI					€ 159.138,52

Con riferimento agli incrementi di cui all'art. 67 comma 2, lett. a) e b) del CCNL 21.05.2018 la Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 19 del 18.10.2018 ha enunciato il principio di diritto, che risulta attualizzato, in base al quale: “Gli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del d.lgs 75/2017”.

Inoltre l’art. 11 comma 1 del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019 n. 12, ha disposto che “in ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi

nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico…".

Il totale delle risorse stabili per l'anno 2023 è pertanto pari a **€ 159.138,52,** di cui € 6.783,70 per rinnovi contrattuali CCNL 21.5.2018 e € 10.994,88 per rinnovi contrattuali CCNL 16.11.2022 escluse dal limite stabilito dall'art. 23 comma 2 del d.lgs. n. 75/2017.

Sezione II - Risorse variabili

Il Fondo continua ad essere alimentabile con importi variabili di anno in anno, che non hanno il carattere di certezza e stabilità.
Le risorse variabili sono regolate dal comma 2 lett. a), b), c), d) , dai commi 3, 5 dell'art. 79 e dall'art. 80 comma 1.

In particolare, nell'anno 2024, si registrano le seguenti voci di incremento della parte variabile:

- **art. 79, comma 2, lett. a): (richiama art. 67 comma 3 lettera a) CCNL 21/5/2018):** risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001, pari **a € 157,01.** Tale importo è stato quantificato tenuto conto delle direttive fornite alla delegazione trattante di parte pubblica per il personale non dirigente giusta determinazione commissariale n. 6/2024, in cui era stato stabilito di individuare nella misura del 30% la quota di tali risorse "che incrementano le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale,….." *(*30 % di € 523,38 = 157,01);
- **art. 79, comma 2 lett. c) CCNL 16.11.2022**: risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva dell'Ente, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;

  Rispetto all'entità delle predette risorse di cui all'art. 79 commi 2, lett. c) l'organo politico è chiamato a valutarne la congruità e il rispetto delle clausole contrattuali contenute nel richiamato art. 79, comma 4 di seguito riportato che tra l'altro recita*: "Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett….., c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni*

di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni."

Tale valutazione è stata effettuata dal Commissario Straordinario, giusta determinazione commissariale n. 6/2024, con cui sono state fornite direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per il personale non dirigente.

Preliminarmente l'Ente ha verificato che rispetta tutte le condizioni per poter incrementare le risorse variabili del Fondo risorse decentrate di cui dell'art.79, comma 2 del CCNL 16.11.2022 (mancanza di condizioni di dissesto) e piu' in particolare dell'art. 79 comma 2 lettera b) e c) (rispetto vincoli bilancio e vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa del personale).

Si fa presente che per tali risorse:

- gli enti hanno un ampio margine di intervento purché sia rispettato il vincolo del non superamento delle risorse accessorie complessive ai sensi dell'art. 23, comma 2, D. Lgs 75/2017;
- gli enti hanno "adeguati margini di autonoma valutazione delle proprie scelte organizzative e gestionali nel rispetto del criterio di ragionevolezza" giusto orientamento applicativo AFL n. 34 del 15/06/2021, reso in relazione ad una analoga disposizione prevista nel Contratto della Dirigenza degli Enti Locali (art.57 comma 2, lett. e) del CCNL 17/12/2020).

Ciò premesso con tale atto l'Ente ha ritenuto di avvalersi della facoltà di integrare le risorse variabili di cui all'art. 79, commi 2 e 3, finalizzandole all'incentivazione della qualità, della produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa ed alla erogazione di compensi strettamente collegati al mantenimento qualitativo e quantitativo dei servizi, nonché al riconoscimento e alla valorizzazione della professionalità e del merito, soprattutto nella delicata fase di transizione al nuovo ente camerale.

La scelta è stata effettuata al fine di incentivare l'impegno del personale, gravato da ulteriori adempimenti per affrontare la sfida imposta, anche all'interno del PNRR, dall'innovazione digitale e dalla transizione ecologica, nonchè per garantire il miglioramento in termini efficientamento dei servizi offerti e delle modalità di lavoro.

Si fa presente inoltre che è in fase di conclusione il processo di riorganizzazione e di accorpamento derivante dalla riforma del sistema camerale, di cui al D. lgs. n.219/2016, avviato sin dal 2015, a seguito dell'adozione del D.P.G.R. n. 8 del 15 gennaio 2024 avente per oggetto: "D.M. n. 156/2011, art. 10 e Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 16 febbraio 2018, art. 4. D.P.G.R. n. 6 del 18 gennaio 2023, n. 106 del 17 marzo 2023 e n. 330 del 12luglio

2023. Nomina componenti del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi -Taranto".

Tale situazione sta determinando un'intensa attività preliminare di studio e valutazione dei bisogni tecnologici e funzionali necessari per il processo di accorpamento nonché un serrato confronto sulle procedure istruttorie tra il personale delle due camere per ogni singolo settore al fine di ottimizzare il "kick off" del nuovo Ente camerale.

L'importo dell'integrazione di tali risorse è pari a **€ 128.706,00** confermando quello previsto per l'anno 2022 e 2023, come da direttive riportate nella sopracitata determina commissariale n. 6 del 26/01/2024.

Detto importo sarà erogato a consuntivo sulla base di quanto previsto nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.

- **art. 79, comma 2 lett. d) CCNL 16.11.2022**: eventuali somme residue dell'anno precedente accertate a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999 il cui importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo; Tale importo è stato accertato in **€ 13.294,74**;
- **art. 79, comma 3 CCNL 16.11.2022:** in attuazione a quanto previsto dall'art.1, comma 604 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), a decorrere dal 1° gennaio 2022, si possono incrementare le risorse di cui al comma 2, lett. c) dello stesso art. 79, con l'incremento dello 0,22 per cento del monte salari, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017. Dette risorse, tuttavia, andranno ad incrementare sia le disponibilità del fondo in parola che il budget delle posizioni organizzative ora Elevate Qualificazioni, secondo il rapporto di forza che i due aggregati hanno registrato nel 2021. Tale incremento è pari a **€ 2.157,62** di cui € 1.855,55 da destinare al fondo in parola e € 302,07 da destinare al budget delle Elevate Qualificazioni (M.S. 2018 € 980.737*0,22%=€ 2.157,62, percentuali destinate al fondo risorse personale e fondo posizioni organizzative anno 2021 pari rispettivamente al 86% e al 14%);
- Risorse previste dall'art.80 comma 1 pari ad **€ 4.754,84:** si riferiscono alle eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile, analiticamente individuate nell'allegato A) della Determinazione dirigenziale del Segretario Generale n. 36 del 01/02/2024.

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo di tali voci:

Risorse Variabili:					
CCNL	ARTICOLO	COMMA	LETTERA	DESCRIZIONE	IMPORTO
16.11.2022 Art. 79 comma 2, lett. a) che conferma risorse CCNL 21/05/2018	Art. 67 CCNL 21.5.2018	3	a)	Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge 449/1997	€157,01
		3	b)	Quota di risparmi conseguiti dai Piani di razionalizzazione	€ 0
		3	c)	Risorse previste da specifiche disposizioni di legge	€ 0
		3	d)	Importi una tantum frazione di Ria dipendenti cessati anno precedente	€ 0
16.11.2022	Art. 79	2	b)	1,2% su base annua monte salari anno 1997 (845.750 x 1,20%)= € 10.249,00	€ 0
16.11.2022	Art. 79	2	c)	Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative e di politica retributiva degli enti, correlandoli agli obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. N. 219/2016	€ 128.706,00
16.11.2022	Art. 79	2	d)	Eventuali somme residue dell'anno precedente accertate a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.4.1999;	€ 13.294,74
16.11.2022	Art. 79	3		Incremento 0,22 % monte salari 2018	€ 2.157,62
16.11.2022	Art.80	1		Risorse residue di cui all'art. 79 comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti nel rispetto delle disposizioni in materia contabile	€ 4.754,84
TOTALE RISORSE VARIABILI					€ 149.070,21

Le risorse variabili sopra descritte sono determinate in un importo totale pari ad € 149.070,21 di cui € 20.207,20 sono da considerarsi non soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. N. 72/2017.

Sezione III - Eventuali decurtazioni del Fondo

L'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 (Riforma del pubblico impiego), modificando il D. Lgs. 165/2001, ha introdotto una disciplina transitoria (comma 1) in materia di trattamento economico accessorio del personale, prevedendo che, fino a quando la contrattazione collettiva non opererà la graduale convergenza dei trattamenti economici accessori, anche mediante la differenziata distribuzione (distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale) delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (assicurando comunque l'invarianza della spesa), l'ammontare complessivo delle risorse destinate, annualmente, al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001), dal 1° gennaio 2017 non potrà superare il corrispondente importo determinato per il 2016.

Pertanto, dal 1.1.2017, viene individuato un nuovo tetto ai fondi del salario accessorio (ossia il fondo dell'anno 2016), il quale rappresenta l'importo più basso dall'anno 2010, dal quale si sono succedute, nell'ordine, le misure di contenimento sotto riportate.

Al contempo, a fronte del nuovo rigoroso limite individuato per i fondi del salario accessorio, sempre dal 1° gennaio 2017 è stato eliminato l'obbligo di riduzione (automatica) del fondo in conseguenza delle diminuzioni del personale: viene, infatti, contestualmente abrogato l'articolo 1, comma 236, della L. 208/2015.

Da ultimo, l'art. 79 comma 6 del CCNL 16.11.2022 ha ulteriormente chiarito che "*La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Elevata qualificazione, di cui all'art. 16, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017*".

Come si evince dalla tabella sottostante, è stata apportata una decurtazione al fondo come di seguito evidenziato, in coerenza con le vigenti norme di contenimento della spesa pubblica:

Risorse che gli enti hanno destinato, nell'anno 2017, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE)	**€ 53.282,63**
Incremento fondo art. 17 comma 6 per effetto delle disposizioni CCNL 16/11/2022 e Contratto Integrativo triennio 2023-2025 con contestuale diminuzione Fondo art. 79)	€ 23.202,07
FONDO ART. 17 COMMA 6 RIDETERMINATO	€ 76.484,70

<table>
<tr><td colspan="3">FONDO ex art. 79 al netto incrementi Fondo art. 17 comma 6 (308.208,73-23.202,07)</td><td>€ 285.006,66</td></tr>
<tr><td colspan="3">FONDO SALARIO ACCESSORIO + FONDO art.17 comma 6 rideterminato (€ 285.006,66+ € 76.484,70)</td><td>€ 361.491,36</td></tr>
<tr><td colspan="3">SOMME ESCLUSE DAL LIMITE 2023
<table>
<tr><td>Art. 79 comma 1 lett. a) CCNL 16.11.2022
Richiama Art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21.05.2018</td><td>Importo pari a € 83,20 su base annua per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31/12/2015</td><td>2.745,60</td></tr>
<tr><td>Art. 79 comma 1 lett. a) CCNL 16.11.2022
Richiama Art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21.05.2018
“</td><td>Differenziali stipendiali su PEO (CCNL 21/05/2018)</td><td>4.038,10</td></tr>
<tr><td>Art. 79 comma 1 lett. b) CCNL 16.11.2022</td><td>Importo su base annua pari € 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31/12/2018</td><td>2.450,50</td></tr>
<tr><td>Art. 79 comma 1 lett. d) CCNL 16/11/20022</td><td>Differenziali stipendiali su PEO</td><td>8.544,38</td></tr>
<tr><td>Art. 79 comma 2 lett. d)</td><td>Eventuali somme residue dell’anno precedente accertate a consuntivo derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1.4.1999</td><td>13.294,74</td></tr>
<tr><td>Art. 79 comma 3 CCNL 16.11.2022</td><td>Incremento 0,22% monte salari 2018 (decorrenza 2023)</td><td>2.157,62</td></tr>
<tr><td>Art. 80 comma 1 CCNL 16.11.2022</td><td>Risorse residue di cui all’art. 79 comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti nel rispetto delle disposizioni in materia contabile</td><td>4.754,84</td></tr>
</table></td><td>€ -37.985,78</td></tr>
<tr><td colspan="3">FONDO SALARIO ACCESSORIO + RISORSE ART. 17 COMMA 6 AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE DI LEGGE</td><td>€ 323.505,58</td></tr>
<tr><td colspan="3">LIMITE ART. 23 co. 2 D. Lgs. 75/2017 = Importo FONDO SALARIO ACCESSORIO 2016 (comprese le risorse per le posizioni organizzative e le alte professionalità) al netto delle somme escluse</td><td>€ 320.302,16</td></tr>
<tr><td colspan="3">DECURTAZIONE effettuata prudenzialmente a valere sulle risorse stabili</td><td>€ -3.203,42</td></tr>
</table>

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Totale risorse stabili aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	**€** 136.238,52
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	**€** 148.768,14
Riduzioni del 2023 nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017	**-€** 3.203,42
Totale Fondo sottoposto a certificazione	**€** **281.803,24**

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Le somme destinate ad impieghi di carattere permanente (Progressioni economiche e indennità di comparto e oneri riclassificabili), che ammontano, per l'anno 2024, ad € **119.978,62** sono finanziate esclusivamente tramite ricorso alle risorse stabili (pari ad € 133.035,10 al netto della decurtazione).

In sintesi

QUOTE INDISPONIBILI

Descrizione	Importo
RISORSE STABILI	

Quote Indennità di comparto [1]	€	11.353,68
Progressioni economiche orizzontali anno 2024 (storiche e progressioni 2023)	€	106.756,94
Oneri riclassificazione (indennità ex III e IV qualifica Risorse al momento rese prudenzialmente interamente indisponibili In attesa di risposta ad un apposito quesito formulato ad Unioncamere	€	1.868,00
TOTALE RISORSE STABILI INDISPONIBILI	€	**119.978,62**

Sezione II – Destinazione specificatamente regolate dal contratto integrativo

Tale sezione sarà completata in sede di utilizzo del fondo.

III. 2.4 Sezione IV – Sintesi delle poste di destinazione del Fondo per la Contrattazione Integrativa sottoposte a certificazione

Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa pari a € 161.824,62 sono state ripartire in percentuale come di seguito indicato tra i diversi utilizzi, in applicazione dell'art..80 comma 1 del CCNL 16/11/2022:

a	Premi correlati alla performance organizzativa	almeno il 32,41%	52.436,63
b	premi correlati alla performance individuale	il 30%	48.547,39
c	Indennità condizioni di lavoro	fino al 2,64%	4.265,00
d	compensi per specifiche responsabilità	fino al 24,22%	39.200,00
e	compensi previsti da specifiche disposizioni di legge (concorsi a premio art.43 della legge 449/97)	il 0,08%	125,61
f	differenziali stipendiali con decorrenza nell'anno di riferimento	il 3,24%	5.250,00
g	Risorse destinate all'attuazione dei piani di welfare	il 7,42%	12.000,00
	TOTALE	100%	161.824,62

Le cifre stampate possono non ricomporre i totali a causa degli arrotondamenti.

Modulo III- Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

[1] L'importo inserito si riferisce agli importi indicati all'art. 33, comma 4 lett.b) e c) ccnl 21.01.2004

	Fondo 2021	Fondo 2022	Fondo 2023	Fondo 2024	Differenza Fondo 2022-2023
Costituzione del Fondo					
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità					
Risorse storiche					
Unico import consolidato 2003 (art.31 comma 2 CCNL 02/2005 e art. 32)					
Incremento per riduzione stabile straordinario (art.14 c.1 CCNL 1/4/1999)					
Incrementi contrattuali					
Incrementi CCNL 10/2001, art. 4 cc. 1,4,5; CCNL 05/2006 art.4 c.4; CCNl 04/2008 art.8 c.5, dichiarazione congiunta n.14 CCNL 2002-2005 – n. 1 CCNL 2008-2009					
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità					
R.I.A., assegni ad personam e salario anzianità personal cessato a far data dal 1° gennaio 2000 (art.4 c.2 CCNL 10/2001)					
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	**292.929**	292.929	292.929	292.929	
Importo destinato al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato	53.282,63	53.282,63	53.282,63	53.282,63	
Quota pari allo 0,20 del M.S. 2001					
importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a valere dall'anno 2019	2.745,60	2.745,60	2.745,60	2.745,60	
Rideterminazione PEO) [2]	4.038,10	4.038,10	4.038,10	4.038,10	
RIA personale cessato	7.004,77	7.643,98	8.154,88	8.154,88	
Importo su base annua pari € 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31/12/2018 (art.79 comma 1 lett. b)			2.450,50	2.450,50	0
Differenziali stipendiali su PEO (art. 79 comma 1 lett. d)			8.544,38	8.544,38	
TOTALE RISORSE STABILI	253.434,84	254.074,05	265.579,83	265.579,83	
Risorse variabili					
Risorse variabili precedentemente sottoposte all'art.9 comma 2-bis della legge 122/2010	**128.706**	**129.291,94**	**129.039,66**	**128.863,01**	**176,65**
Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge 449/1997 (Art.79 comma 2 lett. a CCNL 16.11.2022 ex art.67 comma 3 lett. a) CCNL 21.5.2018)			120,78	157,01	-36,23
Attivazione nuovi servizi (art.15 c.3 -parte variabile CCNL 04/1999) Art. 67 c.5 lett. B. CCNL 21/5/2018	128.706	128.706	0	0	0
Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative e di politica retributiva degli enti, correlandoli agli obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. N. 219/2016(Art.79 comma 2 lett. c)			128.706	128.706,00	
	0				
Importi una tantum frazione di Ria dipendenti cessati anno precedente(CCNL 16.11.2022 Art.79 comma 2 lett. a ex Art. 67, c.3 lettera d) CCNL 21/5/2018	0	€. 585,94	212,88	0	212,88
Altre poste variabili(2)	**30.515,96**	**45.738,35**	**60.798,37**	**20.207,20**	**40.591,17**
Economie fondi anni precedenti Art.68 c.1 CCNL 21/5/2018	30.515,96	29.452,67			
Risparmio straordinario anno precedente (art.79 comma 2 lett.d)	16.775,59	16.285,68	13.793,93	13.294,74	499,19
Art.1 comma 870 Legge n.178/2020	2.141,06				//
Incremento 0,22% monte salari 2018 (decorrenza 2023 Art. 79 comma 3 CCNL16.11.2022			2.157,62	2.157,62	
Importo su base annua di € 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31.12.2018 (anni 2021-2022)			4.901,00	0	4.901,00
Incremento 0,22% monte salari 2018 (una tantum decorrenza			2.157,62	0	2.157,62

[2] Da considerare al di fuori del limite 2016

	Fondo 2021	Fondo 2022	Fondo 2023	Fondo 2024	Differenza Fondo 2022-2023
2022) Art. 79 comma 5 CCNL 16.11.2022 Art. 79 comma 5 CCNL16.11.2022					
Art. 80 comma 1 CCNL 16.11.2022 Risorse residue di cui all'art. 79 comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti nel rispetto delle disposizioni in materia contabile			37.788,20	4.754,84	33.033,36
TOTALE RISORSE VARIABILI	**178.138,61**	**175.030,29**	**189.838,03**	**149.070,21**	**40.767,82**
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione					
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	253.434,84	254.074,05	265.579,83	265.579,83	-
Risorse variabili	178.138,61	175.030,29	189.838.03	**149.070,21**	**40.767,82**
Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione	**431.573,45**	**429.104,34**	**455.417,86**	**414.650,04**	**40.767,82**
Decurtazioni	111.083,21	112.308,36	109.821,38	132.846,80	23.025,42
Totale Risorse Disponibili	320.490,24	316.795,98	345.596,48	281.803,24	63.793,24

Modulo IV - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura *delle diverse voci di destinazione del Fondo*

Il bilancio dell'Ente consente la copertura delle singole voci che alimentano il Fondo delle risorse decentrate. L'ammontare complessivo delle risorse decentrate (al netto delle decurtazioni) trova copertura:

- per € 281.803,24 sui conti di onere "321000 - Retribuzione ordinaria e "321012 - Indennità varie" del preventivo economico 2024 approvato con Determinazione commissariale n. 56 dell'22/12/2023;
- per € € 18.049,58, corrispondenti alle risorse residue anno 2023 di cui all'art.80 comma 1 del CCNL 16/11/2022, che rientreranno tra i debiti di funzionamento al 31/12/2023 del bilancio di esercizio 2023;